

ACCERTAMENTO

Distribuzione di utili occulti: vale il rapporto tra i soci

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

È quanto mai acclarato che ai soci di **società di capitale a ristretta base sociale**, soprattutto se si tratta addirittura di compagine familiare, possano essere **imputati** proporzionalmente maggiori ricavi o altri proventi constatati e accertati in capo alla società e da quest'ultima non dichiarati, in quanto si presuppone **un'occulta distribuzione di utili extrabilancio**. Ciò che si intende trattare in questa sede scaturisce dall'**ordinanza n. 1932 del 2016** di recente emanazione, riguardante il principio secondo cui dalla **ristrettezza della base sociale** discende un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra gli stessi.

Innanzitutto si rende opportuno descrivere come opera la **presunzione di distribuzione di utili extra-bilancio**, ovvero sia sotto forma di un'estensione alle società di capitali, a ristretta base sociale, del dettato normativo esistente per le **società di persone**, contemplato all'interno dell'**articolo 5 comma 1 del TUIR**: *"i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili"*. Come noto, il legislatore tributario concede la **tassazione per trasparenza alle società di capitali a ristretta base sociale**, specificatamente nell'articolo 116 del Tuir, denominato appunto *"Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria"*, del tutto esaustivo dal punto di vista letterale per quanto concerne la **facoltà** concessa e non l'obbligo di adottare tale regime.

Nonostante ciò **gli Uffici**, dopo aver rilevato un maggior reddito in capo alle società di capitali, le quali non hanno adottato il regime di cui all'articolo 116 del Tuir, **possono dunque accertare anche i soci**, i quali, secondo la presunzione esistente, avrebbero approfittato di tale reddito occultamente pervenuto.

La **circolare n. 1/2008 della Guardia di Finanza**, a supporto di ciò, nell'argomentazione trattata afferma che:

- **non si contravviene al divieto di presunzione di secondo grado**, poiché il fatto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi eventualmente accertati in via induttiva nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal **vincolo di solidarietà e di reciproco controllo** dei soci, che in tal caso normalmente caratterizza la gestione sociale;
- per le **società di capitali a base familiare**, si considera logica la presunzione semplice di erogazione ai soci di utili extrabilancio, in considerazione del **"vincolo di complicità"**

che normalmente avvince i membri di una ristretta compagine sociale, specialmente se appartenenti ad una stessa famiglia;

- **l'accertamento di utili non contabilizzati** nelle società di capitali a ristretta base azionaria comporta una presunzione di attribuzione *pro quota* ai soci degli utili stessi;
- la **prova contraria** alla presunzione *de quo* consiste nella dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti.

Accertamento di un maggior reddito in una Società a ristretta base sociale e/o familiare
• il fatto si configura nella stessa forma societaria ovvero sia la ristretta base sociale
• la presunzione si configura nell'attribuzione di utili <i>pro quota</i> ai soci

Punto fermo dal quale scaturisce la presunzione risulta essere pertanto la , nonostante ciò nell'ordinanza sopra citata viene l'esistenza implicita di rapporti tra i soci con conseguente rigetto del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate e . La pronuncia dispone infatti: “”.

L'inesistenza di rapporti con un “**vincolo di complicità**”, locuzione utilizzata dalla Guardia di Finanza per avvalorare lo stretto legame esistente tra i soci nelle società in questione, può pertanto rappresentare un **elemento decisivo** per superare la presunzione di distribuzione di utili extrabilancio, in quanto attestante l'estraneità del socio alla gestione societaria.